

Roma, 10 luglio 2013

Prot. n. 3096/2013/F/mgt  
**Circolare n. 5/2013**

Ai Presidenti  
degli Ordini Provinciali

L O R O S E D I

Ai Componenti il Comitato Centrale  
FNOVI  
e il Collegio dei Revisori dei Conti

L O R O S E D I

Via PEC e via e-mail

**Oggetto: Albo Unico Nazionale – Annotazione provvedimenti disciplinari – Nuova operatività sul portale FNOVI**

Caro Presidente,

abbiamo già avuto occasione di commentare le novità introdotte con l'entrata in vigore del D.P.R. 7 agosto 2012, n.137 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.012)

La riforma degli ordinamenti professionali, che esclude le professioni sanitarie dall'applicazione delle norme in materia di formazione continua tirocinio professionale e procedimento disciplinare, ha introdotto nuove norme sull'obbligo di assicurazione, sulla libera concorrenza e la pubblicità, sugli albi territoriali e albi unici nazionali.

Proprio a questo proposito intendo richiamare la Tua attenzione sulla disposizione di cui all'art. 3<sup>1</sup> che disciplina per la prima volta l'Albo Unico Nazionale e l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei confronti di tutti gli iscritti agli albi territoriali.

---

<sup>1</sup> **Art. 3 - Albo unico nazionale - 1.** Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi consigli dell'ordine o del collegio territoriale, sono pubblici e recano l'anagrafe di tutti gli iscritti, con l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti. **2.** L'insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l'albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale competente. I consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica ai consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'albo unico nazionale.

Il comma 1, nel ribadire la natura pubblica degli Albi territoriali contenenti l'anagrafe di tutti gli iscritti, introduce la novità della ulteriore e obbligatoria annotazione in essi dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti. Il comma 2 stabilisce che presso l'organismo ordinistico nazionale di ciascun Ordine, è tenuto un albo unico, formato dall'insieme degli Albi territoriali, i cui dati dovranno essere trasmessi telematicamente, a cura degli Ordini, "senza indugio".

Non più fax quindi, né altro strumento diverso dall'utilizzo della casella di posta elettronica certificata, mentre l'espressione "senza indugio" per l'inoltro per via telematica è da ritenere voglia imporre un compito di aggiornamento costante.

Le novità sono rilevanti: lo è certamente quella introdotta dal regolamento concerne la previsione che debbano essere riportati negli Albi i provvedimenti disciplinari adottati nei confronti degli iscritti (che ricordiamo essere l'avvertimento, la censura, la sospensione dall'esercizio della professione e la radiazione dall'Albo).

La norma fa chiaramente riferimento ai provvedimenti resi al termine di un procedimento disciplinare e, per quanto non espressamente specificato, si ritiene che siano soggetti ad annotazione solamente i provvedimenti disciplinari definitivi, adottati al termine di un procedimento concluso con decisione irrevocabile, non più soggetta ad impugnazione perché decorsi i trenta giorni per proporre ricorso dinanzi alla C.C.E.P.S.. L'annotazione non comprende i provvedimenti di sospensione cautelare, in quanto non sono provvedimenti disciplinari.

La novità concernente poi la previsione di un Albo Unico Nazionale reca in sé la ratio funzionale ad una migliore organizzazione e gestione delle informazioni contenute negli Albi, intesi come banche dati. Si ritiene che ove dovesse rilevarsi una discrasia di dati tra l'Albo Unico Nazionale e gli Albi territoriali farà fede, a completezza e correttezza delle informazioni, il Consiglio dell'Ordine competente alla originaria annotazione.

La FNOVI ha da tempo strutturato il proprio portale al fine di renderlo idoneo al ricevimento dei dati degli iscritti da parte degli Ordini e in questi anni ha caldeggiato l'operatività sullo stesso invitando gli Ordini a tenere costantemente aggiornati i dati ivi riportati: ora questa operatività è espressamente stabilita per legge.

Nelle prossime settimane, dopo le modifiche tecniche dei campi previsti nella scheda anagrafica a integrazione delle funzioni già attivate per le sospensioni, sarà inviata e pubblicata nell'Area riservata agli Ordini una guida sulle nuove attività da svolgere in applicazione delle nuove norme.

Ringrazio per la consueta attenzione e porgo un cordiale saluto.

Il Presidente  
(Dott. Gaetano Penocchio)

